



Intervento straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19". Fondo di rotazione del settore primario di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.

Disposizioni Operative

1. Premessa

Con le presenti disposizioni operative (di seguito "Disposizioni") la Regione del Veneto (di seguito "Regione") disciplina l'accesso alle agevolazioni nella forma di finanziamenti agevolati per esigenze di liquidità delle imprese a causa dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19", riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia. I finanziamenti sono caratterizzati da operazioni di piccolo importo, tra 5 a 50 mila euro. E' possibile richiedere l'ammissione alle agevolazioni esclusivamente mediante procedura informatizzata e per il tramite delle Banche, dei Confidi e degli Intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito "TUB"), previamente individuati dal gestore Veneto Sviluppo S.p.A. tramite avviso pubblico. La disciplina oggetto delle presenti Disposizioni ha carattere straordinario e sperimentale e, pertanto, rimane in vigore fino al 31 dicembre 2020, fatte salve eventuali proroghe da stabilirsi con successivi provvedimenti della Giunta regionale.

Nello specifico, si definisce una nuova operatività di carattere straordinario del fondo di rotazione del settore primario istituito con gli articoli 57 e 58 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, consistente in un intervento che riguarda i finanziamenti per la liquidità delle PMI del settore primario accompagnato da procedure snelle, in linea con gli obiettivi di semplificazione amministrativa dell'Amministrazione regionale, per esigenze di liquidità aziendale connesse alla difficile situazione e ai rilevanti danni che le imprese agricole del Veneto hanno subito in conseguenza dell'emergenza "Covid-19".

2. Definizioni

"PMI" le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese costituite anche in forma cooperativa, iscritte nel Registro delle imprese, istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, vigente alla data di presentazione della richiesta di ammissione al Fondo.

In particolare, per quanto riguarda i parametri dimensionali, sulla base di quanto previsto dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003, nonché delle specificazioni dettate con decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005, sono definite:

- a) "Medie imprese": le imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
- b) "Piccole imprese": le imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
- c) "Microimprese": le imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

"Beneficiari": le imprese agricole anche in forma associata (cooperative), inquadrabili fra le PMI, aventi sede operativa nel territorio del Veneto;

"Fondo": nuova forma di operatività, di carattere straordinario, del fondo di rotazione del settore primario istituito presso Veneto Sviluppo S.p.A., ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, articoli 57 e 58, finalizzata alla concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19";

"Banche": le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del TUB all'uopo convenzionate con il Gestore;

"Confidi": i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive integrazioni e modificazioni, iscritti all'albo degli intermediari



finanziari di cui all'articolo 106 del TUB, all'uopo convenzionati con il Gestore e operanti nel territorio del Veneto da almeno 15 (quindici) mesi alla data di presentazione al Gestore della richiesta di convenzionamento;

"Intermediari finanziari": soggetti, diversi dalle banche, ai quali l'ordinamento nazionale consente di erogare credito in via professionale nei confronti del pubblico nel territorio della Repubblica, iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB, all'uopo convenzionati con il Gestore e operanti nel territorio del Veneto da almeno 15 (quindici) mesi alla data di presentazione al Gestore della richiesta di convenzionamento;

"Finanziatore": la Banca, il Confidi o l'Intermediario finanziario che eroga il finanziamento agevolato al Beneficiario;

"Equivalente Sovvenzione Lordo» o ESL": l'Equivalente Sovvenzione Lordo, che rappresenta l'unità di misura utilizzata per calcolare l'entità del beneficio concesso al soggetto beneficiario finale. In caso di finanziamento agevolato, l'ESL viene rilevato calcolando il risparmio ottenuto pagando gli interessi ad un tasso agevolato rispetto a quelli che si sarebbero pagati a un tasso di mercato;

"Finanziamento agevolato": il finanziamento a tasso zero concesso al Beneficiario a copertura delle esigenze di liquidità connesse all'emergenza "Covid-19";

"Garanzie": le garanzie rilasciate dai Confidi o da Fondi Pubblici di garanzia ai Beneficiari degli interventi agevolativi previsti dalle presenti Disposizioni;

"Gestore": Veneto Sviluppo S.p.A., Finanziaria della Regione del Veneto;

"Costi del finanziamento": i costi del finanziamento a carico dei Beneficiari, incluso il costo delle eventuali garanzie.

3. Normative di riferimento

- Regolamento UE 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (GUUE L 352 del 24 dicembre 2013); relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e s.m.i.,
- Legge regionale n. 16 del 11 maggio 2018 "Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale";
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura";
- Legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 "Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all'epidemia Covid 19. Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022 della Regione del Veneto.

4. Settori economici ammessi

Sono ammissibili alle agevolazioni le PMI operanti nei settori di seguito specificati (rif. classificazione ATECO 2007):

A.01 "Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi" con esclusione di quelle individuate dai codici: 01.49.2, 01.61, 0.1.62, 0.1.7.

5. Beneficiari

Possono beneficiare dell'intervento del Fondo le PMI agricole che alla data di presentazione della domanda sono in

possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver subito una crisi di liquidità a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 per effetto della sospensione o della riduzione dell'attività o per altri effetti indiretti;



- b) essere regolarmente iscritte nel registro imprese istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e attive alla data dell'8 marzo 2020. Ai fini dell'individuazione della data di iscrizione, farà fede la data risultante dalla visura camerale;
- c) avere sede operativa nel territorio della Regione del Veneto alla data dell'8 marzo 2020. La predetta localizzazione deve risultare dalla visura camerale;
- d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovarsi in stato di liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali in corso o antecedenti la data di presentazione della domanda (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale);
- e) non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza su richiesta dei loro creditori (par. 4.6, lett. a) del Reg. (UE) n.1408 del 2013);
- f) rispettare il criterio generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici comunque denominati e le disposizioni attuative della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16;
- g) ai fini dell'ottenimento del contributo agevolato: essere in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 31, commi 8 e 8 bis, della legge n. 98 del 2013 per quanto riguarda l'invito alla regolarizzazione ed il pagamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi di quanto dovuto per le inadempienze contributive accertate. A riguardo, si chiarisce che un DURC regolare non rientra tra le condizioni di ammissibilità per la concessione del finanziamento, ma è necessario in sede di erogazione delle agevolazioni in forma di contributo a fondo perduto previste dalle presenti Disposizioni;
- h) con riferimento alla data del 31 dicembre 2019: non devono presentare sulla posizione globale di rischio esposizioni classificate come "sofferenze", e non devono presentare esposizioni nei confronti del Finanziatore classificate come inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate, il tutto con riferimento alle definizioni di cui al paragrafo 2, Parte B, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni e integrazioni.

La PMI richiedente attesta il possesso dei requisiti di cui alle lettere da a) a g) tramite presentazione, all'atto della domanda di finanziamento, di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

6. Dotazione

Per la presente operatività, il Fondo ha una dotazione iniziale di 3 milioni di euro a valere su risorse regionali, con facoltà di rideterminare tale importo, fino a un massimo di 5 milioni, sulla base dei dati di monitoraggio operativo riguardanti l'impiego delle risorse medesime, inclusi i tempi di erogazione dei finanziamenti ai Beneficiari.

Il Gestore si impegna a dare adeguata evidenza, mediante pubblicazione sul proprio sito web, della dotazione residua del Fondo riservata all'operatività disciplinata dalle presenti Disposizioni.

Il Gestore si impegna, altresì, a rendere pubblico con apposita notizia sul proprio sito web e a comunicare tempestivamente ai Finanziatori convenzionati:

- il raggiungimento di un utilizzo della dotazione superiore al 90%;
- l'avvenuto esaurimento della dotazione.

7. Regime di aiuto

L'Aiuto è concesso a titolo "*de minimis*", ai sensi del (Reg. (UE) 1408/2013, sotto forma di Finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto. Eventuali modifiche o integrazioni del citato Regolamento si applicano automaticamente alle presenti Disposizioni.

I tassi di interesse di riferimento, e di conseguenza l'ESL concesso, sono calcolati secondo quanto disposto dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). L'ESL deve rientrare nei massimali previsti dal Reg. (UE) 1408/2013 "*de minimis*" nel settore agricolo.

L'ammissione alle agevolazioni non esclude per i Beneficiari l'accesso ad altre agevolazioni nei limiti consentiti dai Regolamenti europei di riferimento. In ogni caso, le agevolazioni sono concesse dal Gestore nel rispetto dei limiti di cumulo stabiliti dalla normativa europea e nazionale. A tal fine le PMI richiedenti sono tenute a produrre tutte le dichiarazioni ed attestazioni necessarie nelle forme previste dal DPR n. 445 del 2000.



8. Caratteristiche tecniche delle operazioni agevolate

Le operazioni agevolate sono realizzate nella forma del finanziamento agevolato con provvista pubblica per un importo pari al 100% dell'operazione agevolata accompagnato da un contributo a fondo perduto finalizzato all'abbattimento dei costi del finanziamento.

Caratteristiche del finanziamento:

- Importo minimo: 5.000,00 Euro;
- Importo massimo: 50.000,00 Euro (inteso anche come cumulo di più operazioni in capo al medesimo beneficiario);
- durata minima: 12 mesi;
- durata massima: 72 mesi;
- durata preammortamento: massimo 24 mesi;
- tasso di interesse sulla provvista regionale: pari a zero;
- contributo a fondo perduto erogato una tantum, pari al 100% dei costi del finanziamento sino ad un importo massimo di euro 2.000,00 per ciascun Beneficiario;
- rimborso: a rata mensile/trimestrale costante posticipata per il Beneficiario con restituzione al Fondo da parte del Finanziatore con competenza trimestrale/semestrale.
- nuovo finanziamento non finalizzato alla riduzione di precedenti affidamenti presso il medesimo Finanziatore.

Essendo i finanziamenti destinati a copertura di esigenze di liquidità, non è richiesta alcuna documentazione relativa alle spese sostenute con le somme erogate.

9. Selezione dei Finanziatori

Il Gestore seleziona i Finanziatori tramite pubblicazione sul proprio sito web di un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse.

Possono presentare la propria manifestazione di interesse le Banche, i Confidi e gli Intermediari finanziari in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere una sede operativa nel territorio della Regione del Veneto;
- b) operare per le imprese del Veneto;
- c) impegnarsi a stipulare con il Gestore apposita convenzione che preveda l'obbligo:
 - di erogare la provvista pubblica a tasso zero ai Beneficiari ammessi al finanziamento agevolato;
 - di garantire la provvista pubblica mediante idonea selezione dei Beneficiari e il ricorso ad adeguate garanzie, anche di natura pubblica, in quanto compatibili a presidio del rischio;
 - di non applicare costi di istruttoria per la domanda di finanziamento;
 - di applicare un costo massimo onnicomprensivo per la concessione del finanziamento, incluso il costo dell'eventuale garanzia aggiuntiva da parte del Confidi o ad opera di uno strumento di garanzia pubblica, non superiore all'1,20 per cento annuo dell'importo del finanziamento concesso applicato a scalare per il numero di annualità e frazioni sul capitale residuo. L'importo così determinato, attualizzato al tasso di attualizzazione comunitario vigente, viene applicato una tantum in via anticipata al momento dell'erogazione del finanziamento;
 - del Confidi finanziatore di concedere il finanziamento anche alle PMI non associate e non iscritte ad alcuna associazione di categoria, senza obbligo di pagamento della quota associativa;
 - di provvedere all'integrale rimborso della provvista pubblica indipendentemente dalla regolarità dei rimborsi da parte dei Beneficiari finali.

Le procedure di selezione dei Finanziatori devono concludersi entro 15 gg dalla data di pubblicazione dell'avviso. L'elenco dei Finanziatori selezionati è pubblicato dal Gestore sul proprio sito web.

Dopo la pubblicazione del predetto avviso i Finanziatori, che risultassero già convenzionati con il Gestore, potranno aderire all'iniziativa mediante sottoscrizione di un addendum alla vigente convenzione, fermo restando il possesso dei requisiti sopra citati.

10. Operatività dei Finanziatori

I Finanziatori sono tenuti ad istruire l'ammissibilità delle domande di finanziamento pervenute, attenendosi al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure, senza alcuna forma di automatismo, fatta salva la loro autonoma valutazione. Fermi restando i criteri di valutazione adottati da ciascun Finanziatore ai sensi della propria disciplina interna, ai fini della richiesta di finanziamento a valere sul Fondo, i Finanziatori si impegnano a verificare ed attestare, anche acquisendo la documentazione



all'uopo necessaria, la sussistenza in capo alla PMI di tutti i requisiti previsti dalle Disposizioni all'articolo 5 "Beneficiari" e attestati dalla PMI richiedente nelle forme previste dal DPR n. 445 del 2000.

11. Presentazione della domanda e ammissione ai benefici del Fondo

Le domande di agevolazione possono essere presentate continuativamente, essendo l'agevolazione "a sportello" (art. 5, D.Lgs n.123 del 1998).

La domanda è presentata al Gestore per il tramite dei Finanziatori convenzionati. La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità informatica, entro 30 giorni solari dalla data di compilazione, avvalendosi dell'apposito software per la "domanda elettronica", accessibile a tutti i Finanziatori previo accreditamento presso il Gestore. Il software consente la presentazione in via telematica di istanze dematerializzate nella forma di "autodichiarazioni" rese ai sensi del DPR n. 445 del 2000. Tutta la documentazione presentata, pertanto, non rappresenta "copia digitale di documenti analogici" ai sensi della Deliberazione CNIPA n. 11/2004 del 19 febbraio 2004.

La domanda deve essere completa, a pena di esclusione, delle informazioni e degli allegati richiesti nel modulo di dichiarazione-domanda il cui elenco è inserito nella "Scheda Regolamento" della misura agevolativa in questione (documento pubblicato sul sito web www.venetosviluppo.it e liberamente scaricabile). In ogni caso, alla domanda dovrà essere allegata la scheda attestante la Banca in cui è acceso il conto corrente aziendale e IBAN di riferimento.

Il Finanziatore, al fine della presentazione della domanda, deve raccogliere e conservare presso di sé, la seguente documentazione:

1. originale della domanda sottoscritta dal legale rappresentante del Beneficiario e firmata anche in formato digitale;
2. copia di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità;
3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa nelle forme previste dal DPR n. 445 del 2000 dal rappresentante legale della PMI richiedente attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 "Beneficiari", dalla lettera a) alla lettera g);
4. documentazione necessaria per la verifica dei requisiti di PMI;
5. dichiarazione circa gli aiuti "de minimis" già ottenuti;
6. copia della delibera di concessione del finanziamento, se già disponibile;
7. copia della delibera di concessione dell'eventuale garanzia consortile o pubblica a supporto dell'operazione di finanziamento dalla quale deve risultare l'eventuale importo della commissione di garanzia applicata.

Il Gestore esamina le domande di ammissione alle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di ricevimento, verificando la sussistenza dei requisiti prescritti.

Il Gestore, riscontrata la corretta presentazione della domanda inviata dal Finanziatore, ai fini dell'ammissione al Fondo, preso atto delle attestazioni rilasciate dal Finanziatore ai sensi dell'articolo 10, delibera in merito alla concessione della provvista pubblica entro il termine massimo di 10 giorni dal ricevimento della relativa domanda completa della prevista documentazione.

Successivamente all'ammissione, su richiesta del Finanziatore, rende disponibile la provvista pubblica per il perfezionamento del finanziamento.

Qualora il Gestore, nel corso dell'istruttoria, richieda il completamento, la rettifica e l'integrazione dei dati inseriti dal Finanziatore nella piattaforma informatica per la presentazione delle domande, in quanto erronei o incompleti, il termine per la delibera del Gestore decorre dalla data in cui tali dati sono inseriti. L'aggiornamento delle informazioni all'interno della piattaforma dovrà essere effettuato dal Finanziatore entro il termine di 10 giorni dalla data della relativa richiesta da parte del Gestore.

Qualora nel corso dell'istruttoria della richiesta di ammissione emergano motivi per il rigetto, il Gestore applica quanto previsto dall'articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990 inviando una comunicazione al Finanziatore. Entro i 15 giorni successivi alla delibera, il Gestore invia al Finanziatore e al Beneficiario la comunicazione d'esito della delibera di ammissioni ai benefici del Fondo.

Ciascun Finanziatore, entro il termine massimo di tre mesi dalla data di delibera del Gestore, ha cura di aggiornare le posizioni nel portale del Gestore, inserendo gli estremi della comunicazione di avvenuta/erogazione del finanziamento/perfezionamento dell'operazione di finanziamento.

12. Erogazione del contributo a fondo perduto una tantum

Ad avvenuto perfezionamento del finanziamento, il Finanziatore produce al Gestore, in modalità telematica, la seguente documentazione:



- documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle commissioni di cui all'articolo 9 lettera c) e loro dettaglio;
- indicazione da parte del Beneficiario delle coordinate bancarie da utilizzare per l'accreditamento del contributo.

Verificata la documentazione di cui sopra, il Gestore eroga al Beneficiario il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 8, pari al 100% dei costi del finanziamento sino ad un importo massimo di euro 2.000,00 per ciascun Beneficiario.

Qualora in fase di esame della predetta documentazione emerga l'esigenza di richiedere integrazioni, il termine per l'invio delle integrazioni richieste è fissato in 10 gg. dal ricevimento della richiesta delle stesse. In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, entro il termine di 10 giorni suindicato, la domanda sarà valutata sulla base della documentazione disponibile già presentata.

13. Obbligo di conservazione della documentazione

È fatto obbligo al Beneficiario di curare la conservazione della documentazione amministrativa e contabile relativa all'iniziativa, tenendola separata dagli altri atti amministrativi dell'impresa e a renderla accessibile senza limitazioni al personale incaricato dello svolgimento dell'attività di ispezione e controllo. La documentazione deve essere mantenuta per un periodo non inferiore a dieci anni dal pagamento dell'ultima rata del finanziamento agevolato ovvero dall'estinzione anticipata dello stesso.

14. Controllo, vigilanza, rinunce, revoche e subentri

Il Gestore esercita l'attività di vigilanza e controllo, anche a campione, al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'articolo 71 del DPR 445 del 2000. Agli incaricati del controllo dovrà essere assicurato l'accesso agli atti da visionare per il corretto svolgimento delle verifiche.

In sede di controllo il Gestore richiede al Finanziatore copia della documentazione, di cui all'articolo 11, acquisita in sede di presentazione della domanda di intervento, nonché copia della documentazione in base alla quale il Finanziatore ha deliberato la concessione del finanziamento (bilanci, dichiarazioni fiscali, moduli andamentali, etc.) e copia della documentazione attestante il possesso da parte del Beneficiario dei requisiti di cui all'articolo 5, lettera h).

Il Gestore, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURV delle presenti Disposizioni, con proprio regolamento approva le modalità con cui individuare il campionamento ed effettuare i suddetti controlli documentali nel rispetto della legge n. 241 del 1990.

Il Beneficiario deve comunicare al Gestore l'eventuale rinuncia al finanziamento agevolato.

La rinuncia all'agevolazione e la conseguente estinzione anticipata dell'operazione agevolata, comporta la restituzione totale al Fondo per il tramite del Finanziatore della provvista a tasso zero erogata e non ancora rimborsata.

L'agevolazione concessa è soggetta a decadenza totale, con perdita del beneficio e restituzione di una somma pari all'importo del finanziamento eventualmente già erogato, per la parte ancora in ammortamento, al verificarsi di uno o più casi di seguito indicati:

- a) agevolazione concessa e/o erogata sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;
- b) sopravvenuta mancanza di requisiti di ammissibilità all'agevolazione di cui alle lettere c) e f) dell'articolo 5 nel periodo di durata dell'operazione agevolata;
- c) cessazione dell'attività dell'impresa Beneficiaria a causa di un fallimento fraudolento;
- d) gravi inadempimenti del Beneficiario rispetto agli obblighi previsti nelle presenti Disposizioni, nel contratto di finanziamento e in tutta la documentazione prodotta in allegato alla domanda.

Successivamente all'accertamento delle condizioni di cui sopra, il Gestore procede alla revoca totale del beneficio concesso.

La revoca totale configura un inadempimento da parte del Beneficiario.

Il Gestore, quindi, procede all'accertamento dell'inadempimento attraverso un contraddittorio con il Beneficiario ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora in esito a tale contraddittorio il Gestore ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, determina con provvedimento motivato la decadenza e revoca dell'agevolazione, calcolando gli interessi al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) di volta in volta vigente. Detta modalità di calcolo degli interessi potrà subire modifiche a seguito di nuove disposizioni normative comunitarie e nazionali.

Successivamente, il Gestore trasmette al Beneficiario e al Finanziatore il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento.



L'atto di revoca costituisce in capo al Gestore il diritto ad esigere l'immediata restituzione della provvista agevolata e delle eventuali maggiorazioni.

Per le attività di recupero il Gestore procede con le modalità di cui al combinato disposto dell'articolo 3, comma 2, con l'articolo 9, comma 5 del decreto legislativo n. 123 del 1998.

I crediti nascenti dalle agevolazioni concesse in base alle presenti Disposizioni sono garantiti da privilegio ai sensi dell'articolo 9, comma 5 del decreto legislativo n. 123 del 1998.

Un nuovo beneficiario può subentrare nell'operazione agevolata al Beneficiario precedentemente ammesso, purché dimostri di avere idoneo titolo giuridico e i requisiti soggettivi previsti dalle presenti Disposizioni, presentando apposita richiesta al Gestore per il tramite del Finanziatore. In caso di accoglimento della richiesta, il nuovo beneficiario subentra nei diritti e negli obblighi del Beneficiario precedente.

15. Disposizioni transitorie

Nella fase di primo avvio dell'intervento disciplinato dalle presenti disposizioni, se nelle more dell'adeguamento della piattaforma informatica per il ricevimento delle domande di cui all'articolo 11, i Finanziatori potranno trasmettere le domande su supporto digitale all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del Gestore.

